

Tribunale di Bari - Sezione II civile - Sentenza 13 gennaio 2016 n. 122

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Carlotta Soria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11977/2011 r.g. proposta

da

Sc.Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti Do.Gu. e Fr.Gu., domiciliatari, giusta procura a margine dell'atto di citazione

- Appellante -

contro

Tr. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mi.La. e Al.Pa., domiciliataria, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- Appellata -

Oggetto: appello sentenza G.d.P. Bari n. 4260 del 20/67/7/2011.

MOTIVI

I. - L'odierno appellante aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Bari per il rimborso delle spese legali sostenute per tutelare le proprie ragioni nei rapporti con la società convenuta, a seguito dell'acquisto di un bene inficiato da vizi, a fronte del quale era stato ottenuto un buono spesa solo a seguito dell'intervento dei propri legali.

La Tr. S.p.A. resistendo alla domanda, ne aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza, attesa la ritualità del proprio operato.

Con sentenza n. 4260, depositata in data 7/7/2011, il Giudice di Pace di Bari, rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite tra le parti.

Con l'appello in esame, proposto con citazione notificata il 23/11/2011, Sc.Gi., impugnando la sentenza sopra indicata, ha riprodotto i motivi e gli argomenti difensivi dedotti in prima istanza; ha concluso per la riforma della decisione gravata, con condanna della Tr. al rimborso delle spese legali sostenute nella misura di Euro 250,00 e vittoria delle spese del doppio grado.

L'appellata, contestati gli avversi motivi di gravame e ribadite le ragioni dedotte in primo grado a sostegno della domanda, ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace, con vittoria delle spese.

Istruita con produzioni documentali, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

II. - La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata è fondata.

II.1. - Secondo la giurisprudenza di legittimità "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass. ord. n. 5287/2012).

Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00, dunque, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità.

L'operatività del nuovo dettato normativo di cui all'art. 339, co. III, c.p.c. va riferita alle sentenze del giudice di pace pubblicate, come quella sottesa all'odierno giudizio, a decorrere dal 3/3/2006; deve ritenersi, pertanto, operante, nella specie, non il regime previgente della inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ma quello attuale della limitata appellabilità delle medesime.

La sentenza impugnata è stata, quindi, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, trattandosi di causa di valore pari ad Euro 250,00.

In siffatto contesto l'ammissibilità dell'appello è, pertanto, circoscritta a motivi limitati, enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. Occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino o meno afferenti a violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia.

A tal proposito va anzitutto osservato che alcuna violazione di norma procedimentale o costituzionale risulta dedotta dall'appellante.

In particolare, "grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. n. 23963/2004; n. 4282/2011).

Ne discende l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, della invocata generica violazione di norme di legge.

I motivi di appello ammissibili ai sensi dell'art. 339, comma terzo, cit. sono da ricondurre non alla violazione generica di qualsivoglia norma procedimentale, ma solo alla inosservanza di principi cardine dell'ordinamento processuale, nonché delle regole fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ricavate dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato.

Nella specie, alcuna di tali violazioni risulta invocata, se non fittiziamente, dall'appellante.

Quanto alle deduzioni afferenti all'asserita violazione delle norme del Codice del Consumo, deve rilevarsi come le stesse, connotate da assoluta genericità, risultino palesemente artificiose e, dunque, ininfluenti, non potendosi, peraltro, considerare in alcun modo disattesa la relativa disciplina.

Non è superfluo soggiungere che la sentenza secondo equità pronunciata dal giudice di pace non può essere impugnata per vizi di motivazione, "salva l'ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili" (Cass. n. 17897/2011). Tutte condizioni evidentemente estranee alla sentenza gravata di appello, che contiene un iter motivazionale specifico, non apparente e sorretto da un iter logico ben individuabile, a prescindere dalle censure di correttezza giuridica sollevate dall'appellante.

Deve, pertanto, ritenersi che i motivi di appello proposti esulino dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339, comma terzo, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

L'appellante, infatti, oltre a non aver indicato alcuna violazione di norma di rango costituzionale o comunitario né vizio reale del procedimento, non ha nemmeno denunciato la violazione dei principi regolatori della materia, così violando l'art. 342 c.p.c., ai sensi del quale è necessario che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato, e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con quest'ultimo.

La disciplina di cui all'art. 339 c.p.c., come novellata dall'art. 1 d.lgs. n. 40/2006, nel prevedere come specifico motivo di appello la violazione dei principi regolatori della materia, va coordinata con la disposizione di cui all'art. 113, co. II, c.p.c., come risultante dall'intervento additivo della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 206/2004, che ha vincolato il Giudice di Pace, nel giudizio secondo equità, al rispetto dei principi informatori della materia, si da ritenersi che le due norme, nonostante il diverso tenore letterale, siano espressione del medesimo principio.

La Cassazione, poi, occupandosi dei confini del nuovo giudizio di equità, come delineato dalla Consulta, ha precisato che il dovere di osservare detti principi non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto, desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di avere cura, nella ricerca selettiva della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nella previsione della specifica disciplina (cfr. Cass. n. 4055/2007).

Il rispetto dei principi regolatori della materia non vincola il giudice di pace al rispetto di una regola ricavabile dal sistema, ma è soltanto un argine per evitare lo sconfinamento nell'arbitrio, sicché è onere del ricorrente indicare il principio eventualmente violato dalla regola equitativa enunciata.

E' da escludere, invece, che l'impugnazione possa risolversi in una critica alla regola iuris concretamente applicata, la quale, invece, può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, o consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata.

Deve concludersi, pertanto, affermando che la generica violazione di legge, senza alcun riferimento ai concreti principi della materia che sarebbero stati violati, non implica un motivo di appello ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c.

Si aggiunga che la Suprema Corte, nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione), dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità in controversie non eccedenti il valore indicato nell'art. 113, secondo comma, dello stesso codice, ha precisato che "il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, non essendo espresso dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine" (Cass. Sez. U, n. 12749/2004).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, "l'art. 339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate

secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza" (Cass. n. 4890/2007; n. 19724/2011).

III. - Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.

Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del d.m. 10/3/2014 n. 55, la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 140/2012, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass. sez. un., n. 17405/ 2012); la liquidazione viene effettuata tenuto conto che la modesta importanza economica e rilevanza giuridica delle questioni trattate giustifica l'applicazione dei minimi tabellari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data 23/11/2011, da Sc.Gi. nei confronti di Tr. S.p.A. così provvede:

a) DICHIARA inammissibile l'appello;

b) CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 220,00, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.

Così deciso in Bari il 30 dicembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2016.